

## **TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, FORNITURA E PAGAMENTO di F.B. ENGINEERING B.V. (versione 2023)**

### **Articolo 1 - Definizioni**

Nelle presenti condizioni generali vengono utilizzate le seguenti definizioni:

**Contraente:** F.B. Engineering B.V., con sede legale a Weert, Paesi Bassi, entità iscritta al registro delle imprese della locale Camera di Commercio con il numero 85232904;

**Sede operativa:** la sede operativa effettiva del Contraente;

**Committente:** qualsiasi persona fisica e/o giuridica che ha stipulato o intende stipulare un Contratto con il Contraente e/o il soggetto per conto del quale viene fornito il Prodotto;

**Ordine:** qualsiasi ordine del Committente al Contraente relativo ad acquisto/vendita del Prodotto;

**Contratto:** qualsiasi accordo contrattualmente stipulato tra le Parti, qualsiasi modifica o integrazione dello stesso, nonché tutti i negozi giuridici effettuati in preparazione e attuazione di tale Contratto;

**Parti:** il Contraente e il Committente congiuntamente;

**Prodotto:** tutti i prodotti forniti dal Contraente, nonché i servizi e/o la consulenza ad essi attinenti;

**Per iscritto:** in forma scritta e/o telematica. Per corrispondenza telematica si intende, tra l'altro, la corrispondenza via e-mail, SMS o WhatsApp;

**Condizioni:** le presenti condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento di F.B. Engineering B.V., così come depositate presso la Camera di Commercio, le quali sono consultabili sul sito [www.buisraillift.nl](http://www.buisraillift.nl) e possono essere scaricate dallo stesso sito.

### **Articolo 2 - Offerta e accettazione**

1. Le presenti Condizioni si applicano a tutte le offerte del Contraente (compresi i preventivi, le quotazioni e le stime dei costi), a tutti gli Ordini, a tutte le conferme d'ordine del Contraente e a tutti i Contratti.
2. Accettando un'offerta del Contraente, il Committente riconosce e accetta anche l'applicabilità delle presenti Condizioni.
3. Solo le presenti Condizioni sono applicabili, a prescindere da qualsiasi (precedente) riferimento del Committente a termini e condizioni generali proprie o di terzi. Il Contraente rigetta espressamente qualsiasi condizione generale dichiarata applicabile dal Committente, salva diversa indicazione esplicitamente convenuta per iscritto.
4. Le clausole derogatorie saranno valide solo se confermate per iscritto dalla direzione del Contraente e avranno vigore esclusivamente rispetto al Contratto in base al quale sono state formulate; nei confronti del rimanente rimarranno in vigore le presenti Condizioni.
5. Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni non è valida dal punto di vista legale, ciò non influirà in nessun modo sulla validità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni, fermo restando che la disposizione non valida sarà sostituita, previa Consultazione tra il Contraente ed il Committente, da una disposizione che si avvicini il più possibile a quanto previsto dalla disposizione originale. Se non è possibile raggiungere un accordo sulla formulazione di una disposizione sostitutiva, il Contraente ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto per cause di forza maggiore.
6. Il Contraente ha il diritto di apportare unilateralmente modifiche alle Condizioni, che entreranno in vigore a partire dalla data di notifica e dopo l'invio delle Condizioni emendate al Committente.
7. Le presenti Condizioni sono state redatte in olandese e tradotte in diverse lingue. Nell'improbabile caso di contraddizione tra le varie versioni, prevarrà la versione olandese.

### **Articolo 3 - Conclusione e contenuto del Contratto**

1. Tutte le offerte (compresi i preventivi, le quotazioni e le stime dei costi) e le altre dichiarazioni del Contraente sono da considerarsi assolutamente non vincolanti, anche se l'offerta prevede un termine

per l'accettazione, ciò a prescindere da una diversa pattuizione esplicitamente concordata per iscritto. Se un'offerta non vincolante è accettata dal Committente, il Contraente si riserva il diritto di revocarla.

2. Gli accordi o i contratti stipulati con il personale e/o gli intermediari del Contraente non sono vincolanti per quest'ultimo a meno che non siano stati confermati o ratificati dalla direzione o da soggetto titolare di una procura del Contraente, risultante dal registro delle imprese, entro un termine ragionevole fissato a tale scopo.
3. Un Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente conferma l'Ordine per iscritto mediante sottoscrizione della conferma d'ordine, che in tal caso vale come rappresentazione corretta ed esauriente del Contratto. In assenza di un Contratto scritto o di una conferma d'ordine scritta, le Parti saranno comunque vincolate se il Contraente dà inizio all'esecuzione del Contratto. In tal caso, la fattura e/o la bolla di consegna del Contraente sarà considerata una rappresentazione corretta ed esauriente del Contratto.
4. I Contratti vincolano il Contraente solo a quanto indicato nella conferma d'ordine. Se la conferma d'ordine fa riferimento all'offerta, quest'ultima si applica solo se non è in deroga rispetto agli altri contenuti della conferma.
5. Tutti i listini prezzo, le brochure e gli altri dati forniti a corredo di un'offerta sono stati predisposti al meglio delle nostre possibilità, ma non sono vincolanti se non espressamente concordati per iscritto.
6. Il Committente è tenuto a segnalare al Contraente, prima della conclusione del Contratto, qualsiasi circostanza, come ad esempio una misura governativa, che possa rendere difficoltosa l'importazione, il transito o l'esportazione dei Prodotti venduti, in quanto ciò influisce sugli obblighi che gravano sul Contraente e sui relativi prezzi. Se il Committente non segnala al Contraente suddette circostanze, il Contraente ha il diritto di addebitare al Committente i costi di qualsiasi lavoro aggiuntivo e tutti i costi correlati, a meno che il Contraente non avrebbe dovuto ravvisare personalmente le suddette circostanze prima della conclusione del Contratto.

#### **Articolo 4 - Riservatezza**

1. Tutte le informazioni (quali offerte, progettazioni, illustrazioni, disegni e know-how) di qualsiasi natura e in qualsiasi forma, fornite dal Contraente o per suo conto al Committente, hanno carattere riservato e non saranno utilizzate dal Committente per scopi diversi dall'adempimento del Contratto.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non potranno essere divulgate o riprodotte dal Committente.
3. Se il Committente viola uno qualsiasi degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli verrà addebitata una penale immediatamente esigibile pari a € 25.000,- per ogni violazione compiuta. Tale sanzione potrà essere richiesta in aggiunta al risarcimento danni previsto ai sensi di legge.
4. Il Committente deve restituire o, a discrezione del Contraente, distruggere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo alla prima richiesta ed entro un termine stabilito dal Contraente. In caso di violazione di questa disposizione, il Committente è tenuto a pagare al Contraente una penale immediatamente esigibile di entità pari a € 1.000 al giorno. Tale penale potrà essere richiesta in aggiunta al risarcimento danni previsto ai sensi di legge.

#### **Articolo 5 - Consulenza e fornitura di informazioni**

1. Il Committente non può far valere alcun diritto sulla base di consulenze e informazioni fornite dal Contraente e non direttamente attinenti all'Ordine.
2. Se il Committente fornisce informazioni al Contraente, quest'ultimo può presumere la loro accuratezza e completezza nell'eseguire il Contratto.
3. Il Committente è tenuto a tenere indenne il Contraente da eventuali reclami di terzi relativi all'uso di consulenze, disegni, calcoli, progettazioni, materiali, marchi, campioni, modelli e simili forniti dal Committente o per suo conto. Il Committente provvederà a risarcire qualsiasi danno subito dal Contraente, compresi tutti i costi sostenuti per la difesa da tali rivendicazioni.

#### **Articolo 6 - Termine di consegna**

1. Un termine di consegna menzionato ha carattere indicativo.
2. Il termine di consegna decorre dal momento in cui:
  - a. il modulo "Opnamelijst Buisraillift" ("Lista di registrazione sollevatore rotaie") che il Contraente deve fornire al Committente, è stato restituito al Contraente completamente compilato e sottoscritto, o almeno quando le Parti hanno raggiunto un accordo sui dettagli commerciali e tecnici e tutte le informazioni, compresi i disegni definitivi e approvati e simili documenti, sono in possesso del Contraente;
  - b. il Contraente ha ricevuto il pagamento anticipato convenuto (la caparra), e
  - c. sono state soddisfatte le altre condizioni per l'esecuzione dell'Ordine.
3. Se si verificano:
  - a. circostanze diverse da quelle note al Contraente al momento dell'indicazione del termine di consegna, detto termine sarà esteso con aggiunta del tempo di cui il Contraente avrà bisogno per dare esecuzione, nel rispetto della sua pianificazione, all'Ordine in date circostanze;
  - b. lavori aggiuntivi, il termine di consegna o il periodo di lavoro sarà esteso con aggiunta del tempo richiesto dal Contraente, nel rispetto della sua pianificazione, per fornire (o far fornire) parti e materiale necessari allo scopo e per eseguire i lavori aggiuntivi;
  - c. sospensioni degli obblighi da parte del Contraente, il termine di consegna sarà esteso con aggiunta del tempo necessario al Contraente, nel rispetto della sua pianificazione, per dare esecuzione all'Ordine dopo che il motivo della sospensione è stato revocato.

Salva prova contraria da parte del Committente, si presume che la durata della proroga del termine di consegna sia necessaria e che sia causata da una delle situazioni di cui ai punti a, b e c.

4. Il Committente è tenuto a pagare tutti i costi sostenuti dal Contraente o i danni da questi subiti a causa di un ritardo nel termine di consegna, come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.
5. In nessun caso il superamento del termine di consegna darà diritto al Committente ad un risarcimento o alla risoluzione del contratto. Il Committente dovrà tenere indenne il Contraente da qualsiasi reclamo di terzi derivante dal superamento del termine di consegna.

#### **Articolo 7 - Consegna e trasferimento del rischio**

1. La consegna avviene nel momento in cui il Contraente mette l'oggetto a disposizione del Committente presso la propria Sede operativa e informa il Committente che il Prodotto è a sua disposizione. Da quel momento, il Committente si assume la responsabilità dei rischi connessi all'oggetto fra cui quelli relativi ad immagazzinamento, carico, trasporto e scarico.
2. Le parti possono concordare che il Contraente provveda al trasporto. Anche in questo caso il rischio, fra cui quello di stoccaggio, carico, trasporto e scarico è a carico del Committente. Il Committente può stipulare un'assicurazione contro questi rischi.
3. In caso di permuta e se il Committente trattiene il Prodotto da permutare in attesa della consegna del Prodotto in permuta, il rischio relativo al Prodotto da permutare rimane a carico del Committente fino a quando quest'ultimo non lo abbia dato in possesso al Contraente. Se il Committente non è in grado di consegnare il Prodotto da permutare nelle condizioni in cui si trovava al momento della stipula del Contratto, il Contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto.

#### **Articolo 8 - Modifica del prezzo**

Il Contraente può addebitare al Committente qualsiasi aumento di prezzo di fattori che influiscono sui costi e che si è verificato dopo la conclusione del Contratto. Il Committente è tenuto a pagare gli aumenti di prezzo alla prima richiesta del Contraente.

#### **Articolo 9 - Prezzi, pagamento e conguaglio**

1. Tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA (ove applicabile) e di tutti gli altri oneri governativi nazionali e internazionali e sono calcolati in euro. Il Committente si assume il rischio di cambio valuta in caso di pagamenti in valuta estera.
2. Il pagamento deve essere effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data della fattura, tramite bonifico su un numero di conto bancario specificato/da specificare da parte del Contraente. Tutte le scadenze di pagamento sono da considerarsi perentorie se non diversamente convenuto per iscritto. Il Committente non è in nessun caso autorizzato a detrarre alcun corrispettivo dall'importo della fattura, a sospendere il proprio obbligo di pagamento o a conguagliare o compensare l'importo della fattura con qualsiasi contropotesa che il Committente possa vantare nei confronti del Contraente.
3. I pagamenti effettuati dal Committente serviranno innanzitutto alla soddisfazione di tutti gli interessi maturati e dei dovuti costi e successivamente al saldo delle fatture in sospeso di più lunga data, anche se il Committente asserisce che il pagamento si riferisce a una fattura successiva.
4. Se il Committente non adempie a quanto concordato in merito al pagamento, il Contraente avrà il diritto di non dare corso ai propri obblighi.
5. In ogni momento, anche nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Contraente ha il diritto di pretendere dal Committente un pagamento anticipato o qualsiasi altra forma di garanzia per l'adempimento degli obblighi del Committente, comprese - ma non solo - garanzie sotto forma di pegni e garanzie bancarie. Se il Committente non soddisfa una tale richiesta del Contraente, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni dell'articolo 16.
6. Se il Committente non paga, non paga in tempo o non paga per intero, è tenuto al pagamento degli interessi moratori previsti dall'articolo 6:119a del Codice Civile olandese sull'importo della fattura arretrata a partire dalla data di scadenza della fattura in questione fino al giorno del pagamento completo, senza ulteriore avviso di mora.
7. Inoltre, tutti i costi relativi alla riscossione dell'importo scaduto, comprese le spese extragiudiziali, che saranno calcolate in base al Decreto olandese sul risarcimento delle spese di riscossione extragiudiziali (*Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten*), nonché le spese legali nella loro totalità, saranno a carico del Committente, anche se un'eventuale condanna al pagamento delle spese legali (basata sul cosiddetto tasso di liquidazione utilizzato dai tribunali) prevede il pagamento di una somma inferiore ai costi effettivamente sostenuti.

#### **Articolo 10 - Misure governative**

Nel caso in cui misure governative ostacolano l'importazione, il transito o l'esportazione del Prodotto venduto o influiscano negativamente sull'aspetto finanziario, il Contraente avrà il diritto di risolvere il Contratto, eventualmente in parte, senza essere obbligato a pagare alcun indennizzo o potrà chiedere che le perdite subite a causa di tali misure vengano compensate, prima di essere tenuto ad effettuare qualsiasi fornitura.

#### **Articolo 11 - Lavori in appalto**

1. Le seguenti disposizioni specifiche si applicano a un Contratto stipulato per lavori assunti in appalto. Qualora tali disposizioni siano in conflitto con le altre disposizioni delle presenti Condizioni, prevarranno le disposizioni del presente articolo.
2. Il Contraente non è responsabile dei danni causati al prodotto del Committente, compresa la distruzione o la contaminazione del prodotto nel corso del lavoro appaltato.
3. Il Committente sostiene i costi di pulitura delle macchine del Contraente se queste necessitano di una pulizia specifica per poter effettuare le operazioni di lavoro appaltate dal Committente.
4. I prezzi applicati dal Contraente si riferiscono all'input (la quantità di prodotto che il Committente consegna al Contraente per la lavorazione) e non all'output (la quantità di prodotto finito).
5. Il Contraente fornirà una stima della quantità di prodotto risultante dal processo di lavorazione appaltato. Il Contraente non fornisce alcuna garanzia in merito a tale stima.

## **Articolo 12 - Reclami**

1. Il Committente è tenuto a ispezionare attentamente il Prodotto subito dopo la consegna per verificare se è conforme alle specifiche previste nel Contratto.
2. Se e nella misura in cui il Committente scopre difetti visibili durante l'ispezione di cui al paragrafo 1, deve comunicarlo per iscritto al Contraente entro 24 ore o il giorno lavorativo successivo, indicando i motivi del reclamo.
3. Il diritto al reclamo decade se il Committente non collabora adeguatamente all'indagine sulla fondatezza del reclamo avviata da o per conto del Contraente.
4. Il Committente invierà il Prodotto per il quale è stato presentato un reclamo alla sede operativa del Contraente in modo che quest'ultimo possa ispezionarlo.

Pagina 2 di 3

5. Le spedizioni in resa saranno accettate solo previa approvazione scritta da parte del Contraente. I costi e i rischi associati alle restituzioni saranno a carico del Committente.
6. Il diritto al reclamo decade inoltre se il Committente non ha adempiuto ai suoi obblighi o se il Prodotto è stato utilizzato, trattato e/o lavorato.
7. Se il Prodotto consegnato risulta difettoso e tutte le prescrizioni procedurali di cui sopra sono state rispettate, il Contraente riparerà (farà riparare) o sostituirà il Prodotto oppure accrediterà al Committente l'importo della fattura relativa al Prodotto oggetto del reclamo, il tutto a discrezione del Contraente. Il Contraente declina ogni responsabilità per le perdite subite dal Committente in relazione a un Prodotto difettoso.

## **Articolo 13 - Merci non ritirate**

1. Il Committente è obbligato a prendere di fatto in consegna il Prodotto oggetto del Contratto alla scadenza del termine di consegna.
2. Il Committente è tenuto a prestare gratuitamente ogni tipo di assistenza per consentire al Contraente di effettuare la consegna.
3. Il Prodotto non ritirato sarà immagazzinato a spese e a rischio del Committente.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2 del presente articolo, il Committente, dopo essere stato dichiarato in mora dal Contraente, è tenuto al pagamento al Contraente di una penale di € 250 al giorno per ciascuna violazione con un massimo di € 25.000. Tale sanzione potrà essere richiesta in aggiunta al risarcimento danni previsto ai sensi di legge.

## **Articolo 14 – Patto di riservato dominio**

1. Il Prodotto consegnato al Committente rimarrà di proprietà del Contraente fino a quando il Committente non avrà pagato integralmente tutto quanto dovuto al Contraente.
2. Il Committente è tenuto a custodire con cura il Prodotto fornito dietro riserva di proprietà e in modo che sia riconoscibile come di proprietà del Contraente, inoltre ad assicurarlo adeguatamente contro tutti i rischi commerciali e di altro tipo, compresi incendio, furto e danni causati dall'acqua.
3. Prima del momento del trasferimento di proprietà di cui al primo comma, il Committente non è autorizzato a mettere il Prodotto a disposizione di terzi o a gravarlo; in caso contrario, il Committente sarà responsabile di tutti i danni che il Contraente ha subito in conseguenza di ciò o che subirà in via successiva.
4. Se il Committente è inadempiente o se il Contraente, a suo parere, ha buone ragioni per temere che il Committente non adempirà ai suoi obblighi, il Contraente ha il diritto di recuperare (o far recuperare) i beni che gli appartengono dal luogo in cui si trovano. Il Committente autorizza già ora per allora l'incondizionato accesso a tale scopo del Contraente ai locali utilizzati da o per conto del Committente. Se, in contrasto con il presente articolo, il Committente rifiuta di concedere al Contraente l'accesso ai

locali utilizzati da o per conto del Committente, quest'ultimo incorre nel pagamento di una penale immediatamente esigibile pari al 10% dell'importo ancora dovuto dal Committente al Contraente per ogni giorno in cui il rifiuto continua.

5. Il Contraente possiede il diritto di pegno e di ritenzione su tutti i beni che ha o riceverà dal Committente a qualsiasi titolo e per tutti i crediti che vanta o potrà vantare nei confronti del Committente.

#### **Articolo 15 - Forza maggiore**

1. In caso di forza maggiore, il Contraente ha il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto per la durata della situazione di forza maggiore. Se a causa di un evento di forza maggiore l'adempimento è impossibile per un periodo prolungato o in modo permanente, il Contraente ha diritto alla risoluzione (parziale) del Contratto, senza alcun obbligo di risarcimento per eventuali danni.
2. Per forza maggiore si intendono circostanze di natura tale da non poter ragionevolmente esigere dal Contraente un (ulteriore) adempimento del Contratto. Tali circostanze comprendono la mancata consegna, la consegna ritardata o non corretta al Contraente, per qualsivoglia ragione, da parte dei suoi fornitori, ma anche, ad esempio, circostanze quali: scioperi, interruzione del processo aziendale presso il Contraente a causa, ad esempio, di difetti nella fornitura di energia elettrica o avarie del macchinario, problemi di trasporto causati da ingorghi o problemi al motore, interventi governativi dovuti a leggi e regolamenti vigenti, ecc.

#### **Articolo 16 - Sospensione e scioglimento**

1. Oltre agli altri diritti che gli spettano, il Contraente può in ogni momento risolvere immediatamente per iscritto il Contratto con il Committente o sospendere i propri obblighi senza ulteriore messa in mora e intervento giudiziario e senza essere tenuto a pagare un indennizzo al Committente nei seguenti casi:
  - a) se il Committente non adempie ad un obbligo nei confronti del Contraente (compresi gli obblighi derivanti dalla legge, dal Contratto o dalle presenti Condizioni) o se si può presupporre a ragion veduta che il Committente non adempirà ad un obbligo nei confronti del Contraente;
  - b) se il Committente viene dichiarato in stato di fallimento, se ne viene richiesto il fallimento, se il Committente viene ammesso al regime legale di sanatoria dei debiti delle persone fisiche e/o se il Committente stesso richiede il fallimento, la sospensione dei pagamenti o l'ammissione al regime legale di sanatoria dei debiti delle persone fisiche;
  - c) se il Committente procede alla cessazione o alla cessione di tutta o di parte della sua attività o modifica lo scopo della sua attività;
  - d) se il Committente subisce un sequestro che non sarà revocato entro 30 giorni di calendario dalla data del sequestro.

#### **Articolo 17 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Il Contraente è considerato rispettivamente l'ideatore, il progettista o l'inventore del Prodotto realizzato in base al Contratto. Il Prodotto è brevettato.
2. È vietato realizzare copie del Prodotto o sue imitazioni. In caso di violazione di questa disposizione, il Committente sarà tenuto a pagare al Contraente una penale di € 25.000,- per ogni violazione. Tale sanzione potrà essere richiesta in aggiunta al risarcimento danni previsto ai sensi di legge.
3. Nel quadro dell'esecuzione del Contratto il Contraente non trasferisce al Committente i diritti di proprietà intellettuale.
4. Il Committente acquisisce una licenza d'uso non esclusiva, mondiale e perpetua, esclusivamente in relazione al normale utilizzo e al corretto funzionamento del Prodotto. Il Committente non è autorizzato a trasferire o sublicenziare la licenza. In caso di vendita a terzi del Prodotto da parte del Committente, la licenza passa per legge all'acquirente del Prodotto.

5. Il Contraente non è responsabile dei danni subiti dal Committente a causa di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il Committente dovrà tenere indenne il Contraente da ogni rivendicazioni di terzi a causa di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

#### **Articolo 18 - Dati personali**

1. I dati personali del Committente indicati nel Contratto o nella conferma d'ordine sono trattati dal Contraente in conformità alla Legge sulla protezione dei dati personali / al Regolamento generale sulla protezione dei dati (*Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming*). In base a questo trattamento dei dati, il Contraente ha la facoltà di:
  - dare esecuzione al Contratto;
  - in caso di legittimo interesse, fornire tempestivamente al Committente informazioni aggiornate sui prodotti e proporgli offerte personalizzate.

#### **Articolo 19 - Legge applicabile e controversie**

1. Le presenti Condizioni, tutti gli Ordini, i Contratti e il conseguente rapporto giuridico tra Contraente e Committente che ne deriva sono disciplinati esclusivamente dalla legge olandese. È esclusa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sulle vendite internazionali di merci.
2. Tutte le controversie che possono insorgere in relazione all'Ordine, al Contratto o alle presenti Condizioni saranno sottoposte al tribunale competente (olandese) del circondario in cui il Contraente è domiciliato/ha sede, fermo restando che il Contraente ha il diritto di sottoporre le sue pretese nei confronti del Committente ad altri tribunali competenti a prenderne cognizione.